

Norme & Tributi

Adempimenti
Pec amministratori:
il Mimit rinvia a fine anno —p.36

Violenza di genere
Femicidio riscritto,
ora è centrale il «rifiuto» —p.38



L'EMENDAMENTO
Cambia il reato di femminicidio. Con l'obiettivo di renderlo meno sfuggente le relatrici al Ddl Burgiorno e Campione hanno presentato un emendamento che riscrive la condotta colpita dall'ergastolo.



Concordato, plusvalenza a rate da scontare per singolo anno

Dichiarazioni/1

L'importo proposto deve essere depurato delle voci straordinarie

Tassazione per quinti da riportare nel modello Redditi di riferimento

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

In caso di opzione per la rateazione della plusvalenza, il reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale (Cpb) nel rigo P04 del modello di adesione va depurato dalla sola quota che ha concorso alla determinazione del reddito d'impresa 2024. È quanto chiarisce la circolare 9/E/2025.

Sul tema l'Agenzia ricorda che, per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2025-2026, il reddito d'impresa dichiarato relativo al periodo d'imposta 2024 va rettificato considerando i componenti indicati all'articolo 16, comma 1, del Dlg 13/2024, tra cui si annoverano anche le plusvalenze (articolo 86 del Tuir).

In merito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, allo stesso modo, che il reddito concordato 2025-2026 dovrà essere rettificato (in aumento) per l'importo della sola quota di plusvalenza imputata a ciascun anno all'interno del biennio di Cpb.

Si ritiene che il chiarimento in commento possa avere valenza anche rispetto al Cpb 2024-2025, con riferimento ai comportamenti tenuti e da tenersi avanti ad oggetto le annualità 2023 (quella della scelta) e le annualità 2024 e

2025 nella quali tassare «per quinti» le plusvalenze.

In altre parole il contribuente può anche nell'ambito di un'adesione al concordato preventivo biennale, optare per la rateizzazione della plusvalenza secondo i dettami previsti dall'articolo 86 del Tuir; ossia in quote costanti nell'esercizio stesso e, al massimo, nei quattro successivi a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

L'opzione va esercitata nei modi consueti e secondo gli ordinari adempimenti dichiarativi che prevedono che la scelta della rateizzazione e del numero delle rate con le quali tassare le plusvalenze vada gestita nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate e, una volta effettuata, essa è vincolante anche nei successivi esercizi.

Quindi nel caso in cui decida nell'esercizio 2024 di rateizzare la tassazione di una plusvalenza pari a 2mila euro, il contribuente dovrà:

1) depurare il reddito dell'intera plusvalenza di 2mila euro per tassare la sola quota di 2mila euro sull'imponibile 2024;

2) depurare il rigo P04 (reddito rilevante ai fini del Cpb) dell'importo della singola rata (sempre 2mila euro). Poi quando si dovrà calcolare rispettivamente nel modello Redditi 2026 (relativo al periodo d'imposta 2025), e nel modello Redditi 2027 (annualità d'imposta 2026) l'effettivo imponibile da tassare si dovrà aumentare il reddito concordato della quota annuale di 2mila euro insieme a eventuali altre componenti straordinarie (ad esempio minusvalenze, sopravvenienze attive/passive) che rettificano nell'anno di tassazione il reddito concordato per il biennio.

Si ritiene che nel caso in cui la plusvalenza fosse stata rateizzata



Gli effetti. Le indicazioni sulle plusvalenze a rate sono arrivate con la circolare 9/E

L'IMPATTO

Plusvalenza rateizzata

È possibile anche nell'ambito di un'adesione al concordato preventivo biennale, optare per la rateizzazione della plusvalenza secondo i dettami previsti dall'articolo 86 del Tuir; ossia in quote costanti nell'esercizio stesso e, al massimo, nei quattro successivi a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni

Il calcolo

Nel caso di plusvalenza rateizzata nel 2024 il rigo P04 dovrà essere depurato della sola quota di competenza dell'anno, aumentando nell'anno di tassazione del reddito concordato (rispettivamente 25-26) il «quinto» di competenza.

negli anni precedenti al 2024 (esempio anno 2022), il «quinto» di competenza della singola annualità vada sempre e comunque gestito con le modalità sopra individuate aumentando il reddito concordato nella singola annualità di tassazione.

Infine, secondo quanto indicato dalla stessa circolare 9/E/2025 (quinto 6.4), le componenti in argomento, considerato quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb, sono rilevanti per l'applicazione dello stesso istituto sempre e solo nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta ai fini Irap. Così, ad esempio, in caso di plusvalenza relativa alla vendita di un'autovettura (con deduzione del costo al 20% nei limiti previsti) sarà rilevante anche ai fini del Cpb nella medesima misura in cui essa rileva in base all'articolo 86 Tuir.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di familiari in cerca di punti fermi sul realizzo controllato

La recente riforma dell'articolo 177 del Tuir impone alcune riflessioni sull'ambito di applicazione del comma 2-bis, in particolare con riferimento ai conferimenti effettuati da più soggetti, ciascuno titolare di una partecipazione non qualificata, ma che complessivamente permettono di superare la soglia richiesta per l'applicazione della norma.

Resta infatti sul punto un nodo interpretativo irrisolto, sul quale sarà opportuno un chiarimento del legislatore, o quantomeno da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Partiamo da un esempio concreto. Il caso tipico è quello di coniugi che detengono ciascuno il 15% delle quote di una società non quotata, per un totale complessivo del 30%, e che intendono conferire congiuntamente tali partecipazioni in un'altra società (ad esempio, una holding familiare). In tal caso, ciascuno dei conferenti non raggiunge la soglia di qualificazione prevista dal comma 2-bis, ma la somma delle partecipazioni consente di superare la soglia richiesta.

Nel contesto normativo previgente, l'Agenzia delle Entrate aveva escluso l'applicabilità del comma 2-bis in simili ipotesi, alla luce del testo della norma che imponeva che il conferente fosse l'unico titolare della società conferitaria (conferitaria unipersonale).

Emblematica, in tal senso, la risposta a un interposto 259/2020, che aveva escluso l'applicabilità del comma 2-bis sul presupposto che il riferimento al «conferente» dovesse essere interpretato in senso restrittivo, quale indice della volontà legislativa di favorire esclusivamente la costituzione di holding unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Nella stessa risposta, l'Agenzia aveva osservato che anche la parte del comma 2-bis relativa ai conferimenti di partecipazioni di società holding confermasse tale interpretazione, laddove prevedeva che la determinazione delle percentuali – tenuto conto dell'eventuale demoltiplicazione derivante dalla catena partecipativa – avvenisse «relativamente al conferente», escludendo quindi i conferimenti plurimi. Questo il quadro ante Riforma.

Ora il legislatore ha previsto che il comma 2-bis possa trovare applicazione anche in presenza di conferimenti effettuati in una società partecipata da familiari, nell'accezione rilevante in base all'articolo 5, comma 5, del Tuir (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). È dunque oggi possibile che la conferitaria non sia più una società unipersonale, ma sia partecipata da più soggetti, a condizione che tra loro vi sia un rapporto familiare rilevante.

Rimane pertanto il nodo interpretativo cui si faceva cenno in avvio: nell'assetto post-riforma, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis le partecipazioni conferite devono essere, ciascuna per sé, qualificate, oppure è possibile sommare le partecipazioni dei vari conferenti per raggiungere cumulativamente la soglia di qualificazione?

Venuto meno il requisito dell'unipersonalità della conferitaria, si potrebbe sostenere che rilevi l'effetto congiunto dei conferimenti, consentendo di sommare tra loro le partecipazioni conferite dai familiari al fine di verificare il raggiungimento delle soglie di qualificazione.

Una simile interpretazione risulterebbe coerente con la ratio dell'articolo 177 del Tuir, che è quella di favorire le operazioni di riorganizzazione societaria e patrimoniale, agevolando la costituzione di holding familiari.

Rimane tuttavia un'obiezione teorica rilevante: mentre il comma 2 si concentra sul risultato dell'operazione – ossia sull'acquisizione del controllo da parte della conferitaria – il comma 2-bis sembrerebbe porre l'accento sull'oggetto del conferimento, richiedendo che la partecipazione conferita sia già di per sé qualificata, senza possibilità di sommare partecipazioni distinte. Ragionevole sarebbe stato applicare il medesimo principio enunciato al comma 2, guardando al risultato finale dell'operazione, ossia l'ottenimento di una società con una partecipazione qualificata grazie ai concomitanti conferimenti dei familiari.

—Marco Allena
—Luigi Belluzzo

—Continua a pagina 36

L'accordo cessa anche per l'associazione con l'attività sospesa per il professionista

Dichiarazioni/2

La chance in presenza di circostanze eccezionali può essere estesa al sodalizio

Giorgio Gavelli

La causa di cessazione dal concordato biennale (Cpb) che si verifica per il professionista quando vi è sospensione dell'esercizio della professione e vengono prodotti redditi effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati si estende anche all'associazione professionale a cui il singolo partecipa. È uno degli elementi interpretativi innovativi della circolare 9/E/2025, che va però calato in un panorama non privo di difficoltà applicative.

La circolare (paragrafo 1.9.2) ricorda che l'articolo 19 del Dlg 13/2024 prevede che, in presenza di circostanze eccezionali individuati con decreto, l'ottenimento di redditi effettivi (o di valori della produ-

zione netta per i soggetti passivi Irap) inferiori di oltre il 30% a quelli concordati comporta l'automatica cessazione (non decadenza) dal Cpb, con la conseguente possibilità di dichiarare e pagare sul reddito (e sul Vap) effettivi. Tali circostanze eccezionali sono individuate dall'articolo 4 del Dm 14 giugno 2024 (e richiamate dall'articolo 4 del Dm 28 aprile 2025 per il biennio 2025-2026) e, per i professionisti, comprendono gli eventi straordinari che comportano la sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'Ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza. Specifica ora la circolare che questa causa «opera anche in caso di associazione tra professionisti, qualora uno dei professionisti associati abbia sospeso l'esercizio della professione, comunicandola preventivamente all'Ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l'ente associativo realizzi minori redditi effettivi inferiori di valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli

oggetto del concordato». È una precisazione utile, che tuttavia:

1) ci si chiede se possa estendersi anche alle società tra professionisti (Stp) – peraltro attualmente impossibilitate ad aderire al Cpb per via della mancata applicazione degli Isa (Faq n. 2 del 17 ottobre 2024) – e alle società tra avvocati (Sta);

2) non viene richiamata al paragrafo 1.3 della circolare, dove viene ricordato che (in base all'articolo 5 del Dm) le medesime circostanze eccezionali (laddove verificatesi nel periodo d'imposta in corso al momento dell'adesione in data antecedente ad essa) comportano la rideterminazione in senso favorevole della proposta di Cpb, in misura crescente all'aumentare del periodo di sospensione dell'attività.

Sul primo punto, l'estensione interpretativa sembra abbastanza semplice per le Sta (strutture che di-

chiarano redditi di lavoro autonomo e per le società semplici tra professionisti (disciplinate, come gli studi associati, dall'articolo 5 del Tuir), mentre andrà chiarita la situazione delle Stp.

In merito al secondo punto, non si vede come possa essere negata l'assimilazione, atteso che si tratta dei medesimi eventi i cui diversi effetti (cessazione o riduzione della proposta) si devono semplicemente alla diversa collocazione temporale della circostanza straordinaria.

Se così è, già nel compilare il modello Cpb per la proposta 2025-2026, gli studi associati (e le strutture analoghe) soggetti a Isa per il 2024, che non hanno optato per il Cpb 2024-2025 e che non sono interessate dalla nuova causa di esclusione introdotta dall'articolo 9 del Dlg 8/2025, potranno «flaggare» – in presenza della circostanza eccezionale riguardante anche uno solo dei professionisti associati – gli opportuni campi per ottenere una proposta Cpb più lieve, in misura variabile dal 10% al 30% a seconda della specifica situazione.

Il professionista associato deve aver comunicato la sospensione all'Ordine di appartenenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Fisco

Pec amministratori: rinvio a fine anno dal ministero

Adempimenti

Una circolare sposta la comunicazione al 31 dicembre 2025

Resta aperta la questione che la norma primaria non prevede un termine

Maurizio Pirazzini

La circolare 127654 del Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) del 25 giugno sposta il termine del 30 giugno precedentemente indicato sempre dallo stesso ministero (nella nota del 12 marzo 2025) per la comunicazione della Pec degli amministratori di società alle Camere di commercio al 31 dicembre 2025, in un'ottica di «contemperamento con le esigenze espresse dal mondo professionale e imprenditoriale». Fin qui il dato di fatto. Ma può una circolare prevedere un termine, in assenza di legge, a cui è legato l'applicazione di una sanzione? La risposta arriva dai principi generali in materia di prestazioni imposte (articolo 23 della Costituzione) e in materia di applicazione delle sanzioni (articolo 1 della legge 689/1981) basati sui principi di riserva di legge e di legalità che individuano negli atti con valore legislativo la fonte per introdurre obblighi che mettono le mani nelle tasche di cittadini e imprese.

La criticità della legge di Bilancio 2025 sta tutta nell'aver introdotto fuori da un sistema predefinito nel

2008, nel 2012 e nel 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° gennaio scorso) l'obbligo di iscrizione nel registro imprese della Pec dei singoli amministratori. Un "obbligo senza sanzione" che ha portato a uno stallo tra Mimit e Camere di commercio. In tale contesto, va, peraltro, considerato il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite, 23031/2007) secondo cui: «La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (eventuale, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, eccetera) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolarità". Infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge».

È in tale perimetro che va collocata la nuova circolare 127654 del Mimit del 25 giugno che, nel confermare quanto già indicato il 12 marzo sposta il termine dal 30 giugno al 31 dicembre, confermando comunque «l'opportunità» di individuare un termine. Come evidenziato dai numerosi avvisi pubblicati nei giorni scorsi, le Camere di commercio, come già rappresentato nella nota Unioncamere del 2 aprile, ritengono non sussistente un termine giuridicamente vincolante e conseguentemente non applicabili le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile (fino a 1.032 euro). Peraltro le conseguenze economiche che sugli enti camerali non sa-

rebbero di poco conto, in quanto in caso di ritardo (si stima che gli amministratori di oltre mezzo milione di società che non depositano il bilancio da 10 anni di fila non provvederanno all'adempimento) le camere dovranno sobbarcarsi i costi di emissione e di notifica sia dei verbali di accertamento che delle ingiunzioni di pagamento che si riverberano inevitabilmente all'agenzia della Riscossione per le cartelle esattoriali.

C'è inoltre l'incognita sul contenzioso in ambito giurisdizionale. Si metterebbe così in moto una inutile macchina sanzionatoria quando appaiono carenti i presupposti di base sanciti dall'articolo 1 della legge 689/1981 secondo cui «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del Codice civile si applica solo «nei termini prescritti» dalla legge. Qui nessuna legge prevede termini né al 30 giugno né al 31 dicembre.

Se si vuol mettere mano alla normativa va considerata, preliminarmente, la cancellazione d'ufficio di quelle oltre mezzo milione di società non più esistenti ma ancora formalmente iscritte in quanto continuano a non depositare il bilancio per 10 anni consecutivi. Per non parlare di cosa succede se le Pec degli amministratori scadono, pur restando iscritte nel registro. La legge di Bilancio 2025 non prevede questo caso per gli amministratori, diversamente da quanto stabilito per la Pec delle società e imprese individuali dove è la Camera che si surroga all'inadempimento dell'interessato scrivendo un domicilio digitale abilitato in sola ricezione.

Forfettari, limite più alto solo attraverso la direttiva Iva

Partite Iva

L'Economia: la franchigia unica richiede modifiche a livello comunitario

Marco Mobili
Giovanni Parente

Un aumento più alto della soglia per il regime forfettario passa solo da una modifica in sede comunitaria della direttiva Iva. La possibilità di prevedere un aumento a soomila euro in deroga alle attuali soglie fissate a livello unionale «non rientra nella disponibilità dei Governi nazionali». Tuttavia l'Esecutivo italiano non chiude alla possibilità di agire a Bruxelles su questo fronte e «si riserva la possibilità di verificare in sede unionale eventuali revisioni della direttiva che consentano un innalzamento della soglia». È la risposta del ministero dell'Economia fornita dal sottosegretario Federico Freni al question time in commissione Finanze alla Camera presentato dal suo partito (Leg) con primo firmatario Giulio Centemero.

Sostanzialmente il quesito partita dall'ordine del giorno accolto dal Governo il 20 dicembre 2024 assumendo l'impegno di presen-

Nella risposta del sottosegretario Freni si chiude la porta alla richiesta di modifica

tere alla Commissione europea una nuova richiesta volta a elevare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, la soglia della misura vigente oltre gli 85.000 euro per escludere dagli obblighi Iva le piccole imprese. Da qui la richiesta di sapere a che punto fosse l'iter autorizzativo.

Nella risposta dell'Economia viene però ricostruito il nuovo quadro in vigore proprio dal 1° gennaio scorso con il recepimento della nuova disciplina comunitaria attraverso il Digs 180/2024 e, in particolare, del nuovo regime transfrontaliero di franchigia. In pratica, come ricorda il Mef, sulla base della nuova disciplina unionale (articolo 284 della direttiva Iva) «a partire dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia di 85mila euro, elevata a soomila euro nel caso in cui la piccola impresa effettui anche operazioni transfrontaliere (intra-Ue)».

Qual è la ricaduta? La soppressione dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE riduce quel margine di manovra "derogatorio" che passava dalla preventiva autorizzazione della commissione Ue. Ora, come spiega la risposta del ministero, tutto ruota intorno all'articolo 284, con l'inserimento di «un unico regime di franchigia con soglia di volume d'affari fissata a 85.000 euro». Quindi per arrivare a spostare più in alto la soglia della flat tax delle partite Iva (attualmente fissata a 85mila euro di ricavi o compensi con una salvaguardia fino a soomila che impedisce di uscire immediatamente nell'anno d'imposta) resta da percorrere la strada della modifica della direttiva comunitaria. Un iter più complesso e che, quindi, richiede tempi più lunghi. Anche se il Governo, con un effetto annuncio, non esclude di percorrere questa strada con i partner comunitari.

NT-FISCO SPECIALE/Regime forfettario: le regole per l'accesso
Dallo stop al concordato preventivo fino all'ultimo contributo per le

nuove attività, sono diverse le modifiche in arrivo o in vigore dal 2025 per coloro chi applica il regime forfettario.
ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali

Progettazioni, gare e demolizioni: nasce il fondo rigenerazione

Casa

Ripartono i lavori del Ddl in discussione al Senato in Aula dopo l'estate

Giuseppe Lator

Un fondo per la rigenerazione da 80 milioni di euro, divisi tra il 2025 e il 2026. È il primo investimento, per adesso piccolo, previsto dal decreto Omnibus, che istituisce un plafond da utilizzare per le attività di riqualificazione delle città: progettazioni, ristrutturazioni, gare, demolizioni. Un fondo che, però, ha anche l'effetto di sbloccare i lavori parlamentari sul Ddl in materia proprio di rigenerazione urbana. Dopo settimane di attesa, l'esame del testo è appena ripartito, con l'obiettivo di chiudere dopo l'estate.

Il fondo per la rigenerazione è previsto dall'articolo 10 del Ddl, ed è uno dei cardini della riforma in discussione presso la commissione Ambiente di Palazzo Madama, che ha proprio nelle risorse finanziarie uno dei suoi punti più delicati. «Questo fondo sarà una sorta di conto corrente, sul quale poi sarà sempre possibile caricare nuove risorse, anche da parte dei prossimi Governi», dice il relatore del disegno di legge Roberto Rosso (Forza Italia). Un suo emendamento, depositato proprio mentre veniva definito il decreto Omnibus, allenta il fondo con 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro all'anno dal 2027 e al 2037.

La triangolazione con il decreto legge è il segno di un accordo all'interno della maggioranza sul tema. Il decreto prevede che sia il ministero dell'Economia a fissare le modalità e i criteri di riparto del fondo. Nel Ddl, però, sono contenuti già molti indizi sui possibili impieghi: spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità, spese per la progettazione delle opere, spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari

coinvolti nei programmi, spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative, spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di aree verdi, spese per la demolizione delle opere incongrue, spese per il reclutamento di figure professionali. Insomma, tutte le attività collegate alla riqualificazione delle città.

Ma come andranno avanti adesso i lavori in Senato? «Chiedero - prosegue Rosso - di fissare una serie di sedute lunghe della commissione, per esaminare e votare gli emendamenti ai diversi articoli. Partiremo da quelli più normativi e meno finanziari. Spero si possa chiudere, andando in Aula, prima della sessione di bilancio». Gli aspetti finanziari saranno decisivi, anche se «in alcune città, con un mercato più ricco, le agevolazioni di metratura che sono previste dal Ddl potrebbero bastare da sole a rendere le operazioni sostenibili».

La risposta del Mef: i contenziosi congelano le rate in scadenza dei crediti fiscali

dice il relatore. «Diverso il discorso quando il costo di costruzione è vicino al costo di vendita».

Intanto, sempre in tema di casa, ieri in commissione Finanze alla Camera sono arrivate indicazioni importanti sui crediti fiscali legati ai lavori di superbonus. Il problema, segnalato da Enrico Allifano (M5s) riguarda i contenziosi e le contestazioni delle Entrate: i crediti bloccati rischiano, infatti, di andare oltre i termini fissati per il loro utilizzo. Spiega il ministero dell'Economia: «Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultano scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirla». Il termine per l'utilizzo viene, cioè, «prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione». Questa attività, però, non può essere svolta in via automatizzata ma necessita di una valutazione caso per caso degli uffici delle Entrate.

Conferimenti familiari in cerca di punti fermi

Operazioni straordinarie

Opportuno un chiarimento per sgombrare il campo dalle incertezze

— Continua da pagina 35

In tale contesto, un chiarimento da parte del legislatore risulterebbe opportuno, al fine di dare certezza interpretativa e favorire l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla riforma. Qualora non bastasse un chiarimento, si potrebbe utilizzare la prossima riapertura del cantiere delle riforme Ires-Irpef, così da dare dimensione alla ratio complessiva di facilitare le riorganizzazioni intra-familiari.

Non può non rilevarsi, infatti, che, in base al comma 2, anche chi conferisce - insieme ad altri - una quota di entità modesta beneficia comunque del regime di neutralità fiscale. Diversamente, nel caso delle «holding di stirpe», è richiesto che ciascun conferente apporti una partecipazione qualificata, con l'effetto di esclu-

dere dal beneficio taluni familiari in ragione della dimensione della quota posseduta.

In questa direzione si è mosso anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, nel recente documento «Il conferimento di partecipazioni a realizzare controllato dopo la riforma fiscale», ha auspicato un intervento chiarificatore. «Il legislatore - si legge nel documento - dovrebbe consentire il regime di realizzazione controllato anche nel caso di conferita costituita tra familiari, a prescindere dalla entità delle quote conferite da ciascun familiare, sempreché le stesse, congiuntamente considerate, superino la soglia di qualificazione».

Al momento, tuttavia, l'orientamento dell'Amministrazione non è cambiato, e il rischio di ricadere in un'interpretazione formalistica resta concreto. Un chiarimento - legislativo o interpretativo - appare quanto mai necessario, per evitare che una norma pensata per semplificare si trasformi, ancora una volta, in un terreno di incertezza (e contenzioso) fiscale.

— **Marco Allena**
— **Luigi Belluzzi**

www.arcomsrl.it

LE TUE IMPORTAZIONI SONO PRONTE PER IL CBAM?

Il Carbon Border Adjustment Mechanism è già realtà

Il tempo stringe. Il periodo transitorio volge al termine e i controlli ministeriali si intensificano. È il momento di inviare le dichiarazioni CBAM tardive e di iniziare il percorso per diventare Dichiarante CBAM Autorizzato: serve un'adeguata preparazione.

ARcom Formazione ti guida passo dopo passo:

- Corsi specialistici su CBAM e operazioni doganali
- Formazione operativa per aziende e professionisti
- Aggiornamenti normativi in tempo reale
- Supporto qualificato per affrontare anche gli aspetti più complessi delle dichiarazioni

Per chi sa riconoscere l'importanza di un affiancamento esperto, anche oltre la formazione.



Non farti cogliere impreparato. Affidati a chi forma (e affianca) i professionisti del futuro

Contattaci ora:
segreteria@arcomsrl.it
351.5688296 o 010.9868066